CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003938 - 22/03/2016
USCITA
Allegati : 0

FM/COO:ac

Roma, 22 MAR. 2016

Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Cremona
Via Palestro, 66
26100 Cremona

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 56/2016_formazione professionale continua

Facendo seguito alla Vs. richiesta di chiarimenti del 9 febbraio u.s., concernente:

- la previsione della riduzione dell'obbligo formativo a favore degli iscritti che compiono il 65° anno di età nel triennio, di cui all'articolo 5 del vigente Regolamento per la formazione professionale continua;
- la durata del periodo per il quale è preclusa agli iscritti ai quali sia stata irrogata una sanzione per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo la possibilità di essere inseriti negli elenchi previsti da specifiche normative, o formati dal Consiglio dell'Ordine su richiesta dell'autorità giudiziaria, della P.A. o di Enti pubblici, al fine dell'assegnazione di incarichi o della designazione di Commissario di esame,

si osserva quanto segue.

Con riferimento al primo quesito formulato, precisato che il triennio formativo in corso è 2014/2016 e non 2015/2017, si rinvia a quanto riportato nella nota informativa n. 35 emanata da questo Consiglio il 15 marzo 2016. In particolare, si sottolinea che coloro che hanno goduto dell'esonero dall'obbligo formativo "per età" fino al 31 dicembre 2015, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dovranno maturare 10 cfp nel corso dell'anno 2016.

In ordine alla questione relativa alla durata del periodo per il quale gli iscritti sono privati della possibilità di essere inseriti negli elenchi, si osserva che poiché l'esclusione è determinata dalla sanzione irrogata per l'inadempimento dell'obbligo formativo, la possibilità di essere reinseriti è logicamente connessa all'adempimento nel triennio successivo. Ciò posto, si osserva che il regolamento per la formazione professionale continua prevede che la verifica dell'assolvimento dell'obbligo formativo venga fatta a conclusione del triennio (art. 18 del regolamento). Questo non preclude la possibilità, per coloro che sono stati sanzionati per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo e che ne facciano espressa richiesta, che l'Ordine possa effettuare il controllo prima della conclusione del triennio. E' chiaro che

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349

tale eventualità potrà verificarsi unicamente nel corso dell'ultimo anno del triennio formativo, essendo necessario che almeno 20 crediti siano conseguiti in ciascun dei tre anni (articolo 4, comma 3 del regolamento citato).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

Piazza della Repubblica, 59 – 00185 Roma – Tel. +39 06478631 – Fax +39 0647863349